

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

#### Articolo 1

L'Istituto Stabiese di Cambio, costituito in Castellammare di Stabia nel 1933 sotto forma di ditta individuale, successivamente trasformato in Società anonima con rogito Notaio De Martino in data 12 luglio 1936 (Decreto 22 luglio 1936 Tribunale di Napoli), ha assunto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 14 ottobre 1956 (Decreto 7 novembre 1956 Tribunale di Napoli) la denominazione di «BANCA STABIESE S.p.A.»

#### Articolo 2

La Società ha la sua Sede legale ed amministrativa in Castellammare di Stabia. Nel rispetto delle vigenti disposizioni, essa può istituire e sopprimere filiali e rappresentanze.

#### Articolo 3

La durata della Società, originariamente fissata al 31 dicembre 1956, più volte prorogata, viene stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere ancora prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di proroga della durata della Società il diritto di recesso (art. 2437 c.c.) non può essere esercitato dai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera.

## TITOLO II

### SCOPO ED OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

#### Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Per il raggiungimento di tale scopo essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

## TITOLO III

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

#### Articolo 5

Il capitale sociale, più volte aumentato, è di Euro 10.000.000 diviso in n.10.000.000 di azioni del valore di 1 Euro cadauna.

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

#### Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione si osservano le disposizioni di legge (art. 2347 cc).

Le azioni non possono essere costituite in pegno.

Ove il socio intenda sottoporre ad usufrutto le azioni deve, con

l'atto di costituzione, riservarsi il diritto di voto.

#### Articolo 7

La sottoscrizione delle azioni comporta ad ogni effetto di legge adesione incondizionata allo Statuto, a tutte le deliberazioni delle assemblee, anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista, ed elezione di domicilio presso la Sede legale, per ciò che concerne i rapporti con la Società.

#### Articolo 8

Il trasferimento delle azioni a titolo oneroso o gratuito per atto tra vivi o a causa di morte può avvenire soltanto previo positivo consenso del Consiglio di amministrazione che non è tenuto a motivare l'eventuale diniego.

Il Socio interessato deve richiedere a mezzo lettera raccomandata il preventivo consenso.

Il consenso si intende tacitamente accordato qualora non ne sia comunicato il rifiuto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro sessanta giorni decorrenti da quello in cui è pervenuta alla Società la richiesta.

In caso di diniego del consenso resta a carico dei soci o, in mancanza, della società l'obbligo di acquisto delle azioni nel rispetto delle norme di legge. Contrariamente spetta all'alienante il diritto di recesso.

Nel caso di alienazione, le azioni o i diritti di opzione devono essere prima offerti ai Soci, tramite la Società.

A tal fine il Socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione spettantegli, dovrà darne comunicazione al Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunicando il quantitativo di azioni o diritti che intende alienare ed il corrispettivo richiesto.

Il Consiglio di amministrazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente ne informerà con il medesimo mezzo tutti gli altri Soci.

I Soci che intendono esercitare, in tutto o in parte il diritto di prelazione, dovranno farlo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di amministrazione da far pervenire nel termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, precisando altresì se ed in quale misura intendono acquistare ulteriori azioni o diritti in caso di rinuncia di altri Soci.

Entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio della definitiva determinazione del numero di azioni o diritti da acquistare dovrà essere stipulata la compravendita. Decorso infruttuosamente tale termine perentorio la procedura decade e

dovrà essere reiterata.

Se il diritto di prelazione sulle azioni oggetto di alienazione non venisse esercitato in toto, il Consiglio di amministrazione dovrà, nel rispetto delle norme di legge e della delega ricevuta dall'Assemblea, deliberare l'acquisto delle proprie azioni rimaste non optate.

Nel caso in cui ciò non avvenisse spetta al socio alienante il diritto di recesso.

Non può essere esercitato il recesso (art. 2437 c.c.) a seguito di introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### TITOLO IV

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 9

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; la convocazione può essere fatta anche entro centoottanta giorni a norma del 2° comma dell'art.2364 c.c.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sia necessario assumere deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non

intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso previsto dall'art. 2437, 1° comma, c.c..

#### Articolo 10

Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della adunanza in prima e in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le assemblee possono anche essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione; la riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

La Società rende disponibili con congruo anticipo, in forma chiara e in modo facilmente accessibile agli azionisti le informazioni utili per esercitare il diritto di voto in assemblea.

#### Articolo 11

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede legale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Azionista che abbia diritto a partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima da altro Azionista, nel

rispetto delle vigenti norme di legge (art. 2372 c.c.).

#### Articolo 12

Per la validità delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

#### Articolo 13

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Articolo 14

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea accertata l'identità, il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe, constatato se questa sia stata regolarmente costituita ed in numero per validamente deliberare, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta i risultati.

Il Presidente fa designare dall'Assemblea un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

Avvenuta la regolare costituzione dell'assemblea, né tale costituzione, né la validità delle deliberazioni assunte, possono essere infirmate da allontanamenti di soci che, per qualsiasi ragione, si verificano nel corso della riunione.

Il verbale dell'Assemblea redatto ai sensi dell'art. 2375 del codice civile è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quando si tratti di Assemblea straordinaria da un Notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario ovvero autenticati da un Notaio e fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

#### Articolo 15

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci eleggendo anche il presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro eventuale revoca;
- su proposte motivate del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti al revisore legale o alla Società di revisione legale, determinandone il corrispettivo, e provvede alla sua revoca;
- approva, determinandone modalità e termini, le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato in coerenza con la prudente

- gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e sindaci;
  - è adeguatamente informata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, in merito alle effettive modalità di applicazione delle politiche di remunerazione;
  - delibera sulle eventuali azioni di responsabilità da intraprendere nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
  - approva il Regolamento relativo alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali ed il Regolamento relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori e dei sindaci;
  - delibera su tutti gli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

## TITOLO V

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 16

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di

amministrazione (nel seguito anche Consiglio) composto da non meno di cinque e non più di sette membri, anche non Soci, secondo quanto viene stabilito dall'Assemblea.

Gli Amministratori, eletti dalla Assemblea dei soci, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, devono possedere i requisiti, nonché soddisfare i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico a cui sono chiamati, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio e, se in carica, decadono, coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla sezione V<sup>^</sup> del decreto ministeriale 23 novembre 2020 n.169 e s.m.i. o in quelle dell'art. 36 del decreto legge 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking") nonché coloro che abbiano superato il limite degli incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società previsto dall'apposito Regolamento.

Gli Amministratori informano la Società degli eventuali altri incarichi ricoperti all'atto della nomina o quando vengono a conoscenza del verificarsi delle condizioni suddette.

Il Consiglio ne pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente

interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano tale superamento.

All'interno del Consiglio è assicurata la presenza di almeno due componenti non esecutivi, vale a dire non destinatari di deleghe, che potranno essere compartecipi delle decisioni assunte per svolgere una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

Al fine di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, assicurandone la coerenza con gli obiettivi di sana e prudente gestione, almeno un quarto dei componenti del Consiglio deve possedere i requisiti di indipendenza, previsti dalla normativa anche regolamentare pro-tempore vigente; qualora questo rapporto non sia un numero intero, lo si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente lo si approssima all'intero superiore).

Il Consiglio valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica indipendente o in sede di rinnovo della carica in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano tali.

All'interno del Consiglio è inoltre assicurato l'equilibrio tra i generi così come previsto dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente.

Quando venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritti dalla normativa, il Consiglio deve provvedere al reintegro.

La nomina o la sostituzione dei componenti del Consiglio deve assicurare che nell'organo siano insediati soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Il Consiglio identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in funzione degli obiettivi aziendali prefissati individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno; verifica successivamente la rispondenza tra tale composizione e quella effettiva risultante dal processo di nomina. Tale attività deve essere il frutto di un esame approfondito e formalizzato sul quale sono chiamati ad esprimere il proprio parere gli amministratori indipendenti.

I risultati dell'analisi sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile per la delibera di nomina. In caso di cooptazione i risultati del processo vengono forniti alla prima assemblea successiva alla nomina.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; continuano a rimanere in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato e, comunque, sino a quando entrano in carica i loro successori. Nel caso di cessazione dall'ufficio di uno o più Amministratori, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione tenendo presente i criteri di composizione dell'organo previsti; qualora però, per qualsivoglia motivo, venisse a cessare dalle funzioni la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea anche i restanti Amministratori cesseranno dalla carica e dovranno, senza indugio, procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio e della sua durata. In caso di inerzia, insindacabilmente giudicata dal Collegio sindacale, la convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata dallo stesso Collegio Sindacale.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il loro diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Il venir meno dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, costituisce, di per sé, giusta causa di revoca.

#### Articolo 17

Il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea, si riunisce immediatamente ed elegge il Presidente e l'Amministratore

Delegato; nomina il Segretario che può essere scelto anche fuori del Consiglio purchè tra i Dirigenti o i Funzionari della Società, ovvero tra altri dipendenti che siano tenuti al rispetto del segreto professionale.

#### Articolo 18

In caso di assenza o di impedimento il Presidente del Consiglio di amministrazione è sostituito dal Consigliere più anziano di età; il Segretario dal più giovane dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il voto non può mai essere dato per rappresentanza.

#### Articolo 19

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è redatto in apposito libro dal Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da chi ne ha fatto le veci o da tutti i presenti.

#### Articolo 20

Le adunanze del Consiglio di amministrazione si svolgono nel luogo

designato nell'avviso di convocazione in via ordinaria normalmente una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dai Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato con lettera almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o altro mezzo idoneo almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Consigliere.

Della convocazione del Consiglio deve darsi comunicazione negli stessi termini ai Sindaci che assistono alla riunione.

L'avviso di convocazione contiene i punti posti all'ordine del giorno ed i consiglieri devono ricevere, con congruo anticipo, informazioni e documentazione necessaria ai fini della adozione delle relative delibere.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa anche regolamentare pro-tempore vigente ed, in tal caso, devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Possono essere anche autorizzati a presenziare dipendenti della

Società investiti di particolari cariche.

#### Articolo 21

I membri del Consiglio di amministrazione sono retribuiti con un compenso annuale fisso determinato dall'Assemblea e che rimarrà immutato per tutto il triennio di carica.

Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, può stabilire a favore degli amministratori investiti di particolari cariche compensi aggiuntivi in misura fissa coerentemente con le politiche di remunerazione adottate dalla società.

Il Consiglio deve assicurare alla Assemblea adeguata informativa sulla attuazione delle politiche di remunerazione nonché sulla loro conformità alle disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia.

#### Articolo 22

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale tranne quelli che, per legge, spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'assetto complessivo di governo e l'assetto organizzativo e di governo societario della Banca garantendo la chiara distinzione e bilanciamento di compiti al proprio interno nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- i sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la determinazione degli indirizzi strategici nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società tenendo in considerazione, tra l'altro, i profili relativi al monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati, l'adozione di nuovi processi o prodotti, i rischi di riciclaggio, legali e reputazionali;
- l'approvazione delle politiche di gestione di tutti i rischi nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti e Funzionari della banca e la definizione e approvazione di regole di condotta professionale per tutto il personale anche attraverso un codice etico;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, del

responsabile della Funzione di Revisione interna, del Controllo dei Rischi, di Conformità, dell'Antiriciclaggio, del Delegato Aziendale per la segnalazione delle operazioni sospette, nonché del Referente interno per le attività esternalizzate;

- la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, nel caso di organo collegiale, dei suoi componenti;

- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento ed eventuali adozioni di misure richieste dall'Autorità di Vigilanza;

- la costituzione di eventuali Comitati interni agli organi aziendali;

- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Vigilanza;

- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;

- l'approvazione e la modifica del regolamento di Autovalutazione;

- l'esternalizzazione di funzioni aziendali rilevanti;

- le proposte di modifiche statutarie;

- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;

- la cancellazione, la restrizione e la riduzione di ipoteche nella ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all'estinzione ovvero ad una corrispondente riduzione dei crediti vantati;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede - fatta eccezione per quelle relative al recupero di crediti - con facoltà di rinunciare, conciliare, transigere e compromettere in arbitri;

- l'assunzione di ricevitorie, esattorie e servizi di tesoreria.

Il Consiglio elabora, sottopone all'Assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione e di incentivazione ed è responsabile della loro corretta attuazione, assicurando che le stesse siano conformi alla disciplina pro tempore vigente, oltre che adeguatamente documentate e accessibili all'interno della struttura aziendale.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato, determinando in modo analitico, chiaro e preciso il contenuto delle deleghe con indicazione di limiti quantitativi e modalità di esercizio anche al fine della verifica del loro corretto utilizzo.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, il

Consiglio, giustificandone il motivo, potrà altresì delegare poteri decisionali a singoli consiglieri, a dirigenti, funzionari e preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni espletate; le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

#### Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

Nel fissare l'ordine del giorno, il Presidente è obbligato ad inserire le proposte di integrazione, che potranno contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate da chi, oltre al Presidente, ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dirige, coordina e garantisce l'efficacia dei lavori del Consiglio, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società,

con particolare riferimento ai poteri delegati; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne istituzionali.

Il Presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio.

Egli inoltre assicura che:

- il processo di autovalutazione degli organi aziendali sia svolto con efficacia e che le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte ad eventuali carenze riscontrate;
- la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono essere conferiti incarichi esecutivi.

#### Articolo 24

L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione:

- attua gli indirizzi strategici, avendo piena consapevolezza di tutti i rischi aziendali e delle loro interrelazioni, tenuto anche

conto del contesto esterno e del rischio macroeconomico;

- sovrintende alla gestione della Società e coordina l'opera dei dirigenti e funzionari;

- cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della società;

- è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e licenziamenti ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutti i dipendenti;

- riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale mensilmente sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, ai sensi dell'art.2381 del codice civile;

- formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato valgono le previsioni contenute nei regolamenti interni.

## TITOLO VI

### RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

#### Articolo 25

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale libera competono al Presidente

del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, a chi lo sostituisce.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale congiuntamente o disgiuntamente a consiglieri, dirigenti, funzionari e dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

## TITOLO VII

### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 26

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, tra i quali elegge il Presidente, due supplenti e ne determina il compenso.

Essi durano in carica tre esercizi; e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili. Quelli effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei soci.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Sindaci, devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno

successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dall'art.2399 c.c. e dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalle normative vigenti.

Non possono essere nominati Sindaci e, se in carica, decadono, coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla sezione V^ del decreto ministeriale 23 novembre 2020 n.169 e s.m.i. o in quelle dell'art. 36 del decreto legge 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (c.d. "divieto di interlocking") nonché coloro che abbiano superato il limite degli incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società previsto dall'apposito Regolamento.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre Società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo, ai fini della sostituzione, viene assicurato l'equilibrio di genere e si procede

come previsto dall'art 2401 cc.

Il Collegio sindacale, previa convocazione del Presidente, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui al primo comma dell'art.2403 c.c. ed ai poteri di cui all'art.2403 bis c.c.:

- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;

- è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato loro coordinamento promuovendo gli interventi correttivi delle carenze o irregolarità riscontrate;

- si avvale delle strutture interne e delle funzioni di controllo interne per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari ricevendo da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;

- informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità o una violazione di norme nella gestione della banca;

- verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;

- verifica l'adeguatezza e la funzionalità del complessivo assetto contabile della banca e sceglie, valutandone accuratamente la professionalità ed esperienza il revisore contabile esterno;
- segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica l'effettuazione e l'efficacia.

Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

#### Articolo 27

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico ha la durata legislativamente prevista, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio previsto.

Il revisore legale o la Società di revisione legale devono possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di legge, in particolare, quelli di indipendenza; in mancanza è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un

nuovo revisore.

Il revisore esterno informa la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possono costituire irregolarità nella gestione della Banca o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

L'incarico può essere revocato dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente alla nomina di un altro revisore legale o di un'altra società di revisione legale.

## TITOLO VIII

### BILANCIO

#### Articolo 28

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro i termini e con le forme di legge il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre alla Assemblea dei Soci.

#### Articolo 29

L'utile netto dell'esercizio viene ripartito nel modo seguente:

- il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto l'ammontare minimo previsto dalla legge;
- la parte residua viene utilizzata secondo le deliberazioni

dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione:

- per il pagamento del dividendo agli Azionisti;
- per ulteriori destinazioni a favore di fondi o altre riserve o per altre destinazioni;
- per rinvio ai successivi esercizi.

Il Consiglio può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto di quanto previsto dall'art 2433 bis c.c e della normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili, sono prescritti a favore della Società con destinazione al fondo erogazioni varie.

#### TITOLO IX

##### LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

###### Articolo 30

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.

#### TITOLO X

##### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

###### Articolo 31

Ogni e qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Società, o fra i soci tra di essi, riguardante l'interpretazione e

l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata.

#### TITOLO XI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 32

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi in vigore.